



# MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA RISCHI INDUSTRIALI

Prot. n. DCPST/A4/RS/1054

Roma, 31 maggio 2004

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco,  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

LORO SEDI

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

e, per conoscenza:

Alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo

LORO SEDI

**OGGETTO:** Certificato di Prevenzione Incendi per attività a rischio di incidente rilevante  
soggette a presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'art.8 del  
D.Lgs.334/99. Chiarimenti

Pervengono a questo Dipartimento quesiti in merito alle procedure di prevenzione incendi da applicare alle attività a rischio di incidente rilevante soggette a presentazione di rapporto di sicurezza ai sensi dell'art.8 del D.Lgs.334/99.

Come è noto, nei casi in esame, non si applica il D.P.R.37/98 ma vanno espletate le procedure semplificate di prevenzione incendi stabilite dal D.M. 19 marzo 2001, in ottemperanza di quanto disposto dall'art.26, comma 2, del D.Lgs.334/99.

Tali procedure sono finalizzate al rilascio del certificato di prevenzione incendi quale attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, nonché della sussistenza dei relativi requisiti di sicurezza.

Ai sensi degli artt.4 e 5 del D.M. 19 marzo 2001, il certificato viene rilasciato o rinnovato entro quindici giorni dalla comunicazione del positivo accertamento sopralluogo da parte del Comitato di cui all'art.19 del D.Lgs.334/99 al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.



# MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA RISCHI INDUSTRIALI

Si chiarisce che la validità quinquennale del certificato - stabilita all'art.4, comma 2, proprio al fine di semplificare ed armonizzare le procedure sui rischi di incidente rilevante con quelle di prevenzione incendi - decorre dalla data del sopralluogo.

Si ricorda che, come più volte precisato da questo Dipartimento (cfr. nota prot.n.DCPST/A4/RS/209 del 23 gennaio 2004), nel caso in cui vengano effettuate modifiche non comportanti aggravio del preesistente livello di rischio, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente 9 agosto 2000, il titolare dell'attività non deve procedere a richiedere un nuovo Certificato di Prevenzione Incendi che, pertanto, va aggiornato e rinnovato alla sua scadenza.

Al fine di evitare ritardi ed ingiustificati indugi procedurali, si raccomanda di adottare ed applicare tutte le misure ritenute necessarie ad espletare gli accertamenti sopralluogo e le conseguenti relative comunicazioni con la massima tempestività.

Confidando nel consueto impegno, si evidenzia la particolare rilevanza della materia, raccomandando la puntuale ed attenta osservanza delle norme sopra richiamate.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
(MORCONE)